

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità
di buonuscita del personale regionale**

Ente pubblico regionale

Deliberazione consiliare n. 40 del 08 ottobre 2025

Oggetto: Fondo Pensioni Sicilia - delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 9 luglio 2025 - proposta di modifica del *"Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana"*, di cui al Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 e s.m.i.

Il Consiglio di amministrazione

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene istituito il "Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale" (di seguito denominato "Fondo Pensioni Sicilia");
- VISTO** il decreto presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, recante "Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 recante norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 6 dell'8 febbraio 2010;
- VISTO** il decreto presidenziale del 13 novembre 2019, n. 22, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56 del 13 dicembre 2019, Supplemento Ordinario n. 1, con il quale è stato approvato il "Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana" emanato con il D.P. Reg. 23 dicembre 2009, n. 14";
- VISTO** il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2006, n. 729

concernente il regolamento di contabilità finanziaria pubblica, introdotto dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale del 22 dicembre 2006 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione;

VISTO il D.Lgs. 28 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente approvato dall'Amministrazione Vigilante, con nota del Servizio n. 11 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 25586 del 12 marzo 2021;

VISTO il decreto presidenziale del 18 ottobre 2024 con il quale è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, nonché il verbale di insediamento del 28 ottobre 2024;

VISTO il decreto presidenziale del 10 marzo 2022, n. 84 con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato nominato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025 e del triennio 2025-2027, adottato con delibera n. 38 del 18 dicembre 2024 del Consiglio di Amministrazione, e in via definitiva, con Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 2 del 12 febbraio 2025, su parere favorevole del Collegio dei Sindaci;

VISTA la nota prot. n. 21541 del 19 marzo 2025 con la quale l'Amministrazione vigilante ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2025 ed il triennale 2025-2027 del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante la Legge di stabilità regionale 2022- 2024, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 24 del 28 maggio 2022, che dispone: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carica di Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo di quiescenza, di cui all'art. 12 del D.p.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, è onorifica. Essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, nei limiti previsti per i dirigenti dell'Amministrazione regionale e a gettone di presenza che non può superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, per un massimo di due sedute mensili. Gli oneri di cui al presente comma retano a carico del bilancio del Fondo di quiescenza";*

VISTO l'articolo 35, comma 1, legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 dell'1 marzo 2023, , con cui è stato abrogato il comma 7 dell'articolo 3, legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, il quale disponeva che *"Nessuno può ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per gli incarichi ricoperti da soggetti che non siano dipendenti pubblici e che siano nominati sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali";*

- VISTI** i commi 1 e 2 dell'articolo 9, della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 3 del 15 gennaio 2025, che hanno apportato le seguenti modifiche all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6:
- al primo periodo del comma 12 la parola *"esclusivamente"* è sostituita con le parole *"prioritariamente, fermo restando il rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165"*, e le parole *"senza alcun onere a proprio carico"* sono sostituite con le parole *"il cui onere resta a carico dell'Amministrazione regionale"*;
 - dopo il comma 12 è aggiunto il seguente comma 12 bis: *"Al personale di ruolo del Fondo, per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonauscita del personale, si applica lo stato giuridico ed economico del personale della Regione, in conformità alla normativa vigente. La dotazione organica complessiva del Fondo è ridotta in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quella alla data di entrata in vigore del presente comma e comunque nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio"*;
 - le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9, legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2, soprariportate, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- RILEVATA** la necessità di aggiornare il Regolamento, di cui al Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 e s.m.i., adeguandone i contenuti alla normativa vigente;
- VISTO** l'articolo 18, comma 1, del Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 recante: *"Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana"*, di cui al Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 e s.m.i., secondo cui *"Il presente regolamento può essere modificato con D.P.Reg. secondo le previsioni dell'articolo 15, comma 11, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6"*;
- VISTA** la relazione del D.G del Fondo, di cui al prot. n. 14031 del 12 maggio 2025;
- VISTA** la deliberazione consiliare del 9 luglio 2025, n. 24, con cui il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia ha deliberato di sottoporre al Presidente della Regione Siciliana le proposte di modifiche ivi meglio descritte, trasmessa al Collegio sindacale, giusta nota prot. n. 24543 del 21 agosto 2025;
- VISTO** il verbale n. 18 del 25 luglio 2025, con cui il Collegio sindacale ha chiesto chiarimenti in merito alla proposta di modifica dell'Regolamento attuativo dell'art. 15, comma 11, della L.R. n. 6/2009;
- VISTA** la nota prot. n. 24295 del 19 agosto 2025, con cui il Direttore Generale del Fondo ha riscontrato la richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio sindacale, così come risulta dal sopramenzionato verbale n. 18 del 25 luglio 2025;
- VISTA** la nota prot. n. 24543 del 21 agosto 2025, con cui la deliberazione consiliare del 9 luglio 2025, n. 24 è stata trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, Dipartimento della funzione pubblica e del personale;

VISTA la nota prot. n. 60622 del 9 settembre 2025, con cui l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, Dipartimento della funzione pubblica e del personale, ha chiesto alcune integrazioni e modifiche alla sopramenzionata deliberazione consiliare del 9 luglio 2025, n. 24, nonché documentazione integrativa;

VISTO il verbale nr. 21 in data 11 settembre u.s., con il quale il Collegio sindacale ha condiviso le osservazioni dell'Amministrazione vigilante, e ha invitato il Cda a deliberare nuovamente effettuando le modifiche suggerite nella citata missiva dipartimentale prot. 60622 in data 9 settembre u.s.

RITENUTO di recepire le richieste di integrazioni formulate dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, Dipartimento della funzione pubblica e del personale con la presente deliberazione, che, per l'effetto, sostituisce la deliberazione consiliare del 9 luglio 2025, n. 24;

Per quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione

D E L I B E R A

- (i) di sottoporre al Presidente della Regione Siciliana le seguenti proposte di modifica del Decreto Presidenziale del 23 dicembre 2009, n. 14 e s.m.i., di seguito denominato *"Regolamento"*:

- Art. 1** L'introduzione, all'articolo 4 del *"Regolamento"*, dopo il comma 3 *bis*, del seguente comma 3 *ter*:
"Presso il "Fondo" è costituito il "Fondo speciale del personale di ruolo del Fondo Pensioni Sicilia, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1";
- Art. 2** L'abrogazione dell'articolo 6, comma 4, del *"Regolamento"* e la sua sostituzione col seguente:
"Gli organi di cui al comma 1, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.";
- Art. 3** L'introduzione all'articolo 8, comma 2, del *"Regolamento"*, della seguente lettera *"o)* delibera, su proposta del Direttore Generale, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni, in materia di procedure concorsuali e di mobilità.";
- Art. 4** L'abrogazione dell'articolo 12, comma 3, del *"Regolamento"* e la sua sostituzione col seguente:
"Al Garante, che dura in carica quattro anni, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, nei limiti previsti per i Dirigenti dell'Amministrazione regionale; al Garante spetta un gettone di presenza che non può superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, per un massimo di due sedute mensili. Gli oneri di cui al presente comma restano a carico del bilancio del Fondo di quiescenza.";
- Art. 5** L'abrogazione dell'articolo 16, comma 1, del *"Regolamento"* e la sua sostituzione con il seguente:
"Per l'espletamento delle proprie funzioni il "Fondo" si avvale prioritariamente, fermo

restando il rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di personale regionale collocato in posizione di distacco";

- Art. 6** L'abrogazione dell'articolo 16, comma 2, del "Regolamento" e la sua sostituzione col seguente:
"Gli oneri del personale di cui al comma 1 restano interamente a carico dell'Amministrazione regionale";
- Art. 7** L'introduzione all'articolo 16, del "Regolamento", del seguente comma 4 ter: *"Al proprio personale di ruolo provvede interamente il Fondo, che ne sostiene integralmente gli oneri";*
- Art. 8** L'abrogazione dell'articolo 17, comma 1, del "Regolamento" e la sua sostituzione con la seguente: *"La dotazione organica del "Fondo" è stabilita in n. 88 (ottantotto) unità, ai sensi dell'articolo 15, comma 12 bis, della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6, di cui 6 (sei) con qualifica dirigenziale, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio.";*
- Art. 9** L'introduzione del seguente comma 1 bis dell'articolo 17 del "Regolamento": *"Al personale di ruolo del "Fondo", i cui oneri sono a carico del proprio bilancio, si applica lo stato giuridico ed economico del personale della Regione Siciliana, in conformità alla normativa vigente.";*
- Art. 10** L'abrogazione dell'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 17 del "Regolamento";
- (ii) di ritirare la deliberazione consiliare del 9 luglio 2025, n. 24, che viene sostituita dalla presente deliberazione;
 - (iii) di trasmettere la presente delibera al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito internet istituzionale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza;
 - (iv) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Regione, per il tramite dell'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, lì 08/10/2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Vincenzo Biagio Paradiso

Per il voto consultivo ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. A,
del Decr. Pres. n. 14/2009 si esprime avviso favorevole.

Il Direttore Generale
F.to Avv. Filippo Nasca